



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



I.C.S.-"G. PUCCIANO"-BISIGNANO
Prot. 0000276 del 25/01/2021
(Entrata)

Ordinanza n. 76 del 24 GENNAIO 2021

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Disposizione la sospensione delle attività didattiche in presenza che si svolgono presso gli edifici che ospitano le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado fino al 27 gennaio 2021.

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020, n. 13
- del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/5/2020, n. 35
- del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/7/2020, n.74
- del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n.77
- del 9-11-2020 n. 149 e del 30 novembre 2020 n. 157;

VISTI i DPCM del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020; - l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 che ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto “Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica” e “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19;

CONSIDERATO che il nostro territorio è stato particolarmente colpito dalla pandemia in atto e che, seppur registrando un decremento dei casi, è necessario avere a disposizione il tempo utile per monitorare l’impatto della positività al virus comunicata in questi ultimi giorni da alcuni cittadini allo scrivente che, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha l’obbligo di tutelare la salute pubblica isolando gli eventuali focolai che potrebbero riaccendersi a seguito delle festività appena trascorse;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni il numero di quarantene emesse ha continuato a crescere , e che questo dato è destinato ancora ad aumentare a fronte delle comunicazioni verbali ricevute dalle autorità sanitarie;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni i casi di positività al COVID-19 hanno interessato la popolazione scolastica sul territorio comunale e che è necessario completare la fase di tracciamento e monitoraggio dei contatti per evitare l’eventuale diffusione del Virus;

CONSULTATA la Commissione Sanitaria Locale, composta dai medici di base e dai pediatri del territorio, appositamente istituita presso questo Comune al fine di fronteggiare, in sinergia di intenti, la fase epidemiologica in atto, la quale ha espresso *parere favorevole* alla sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, di quella Primaria e Secondaria di Primo grado;

RITENUTO dunque di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza che si svolgono presso gli edifici che ospitano le scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado fino al 27 gennaio 2021;

VISTA la propria Ordinanza n. 609 del 23-11-2020 di riapertura degli edifici che ospitano le scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado laddove verrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità che viene confermata in tutta la sua validità;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, fermo restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già in vigore;

VALUTATA l’opportunità di monitorare l’andamento della curva dei contagi nel territorio comunale e, contemporaneamente, poter escludere qualsiasi interessamento della popolazione scolastica;

VISTO il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza che si svolgono presso gli edifici che ospitano le scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado fino al 27/01/2021, fatta salva la propria Ordinanza 609 del 23-11-2020 di riapertura degli edifici che ospitano le scuole

di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado laddove verrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità che viene confermata in tutta la sua validità;

ORDINA ALTRESI'

che siano confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

DISPONE, altresì,

La presente ordinanza ha effetto immediato, e trova applicazione fino al 27-01-2021 fatti salvo nuovi provvedimenti governativi e della regione adottati;

La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "G. Pucciano", alla Ditta Autolinee Scura concessionaria trasporto scolastico, alla Ditta Centopercento servizi concessionaria trasporto scolastico, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Che, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato diverso dall'Art. 650 del C.P., comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 19/2000 convertito in Legge 35/2000.

Che, fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, lì 24 Gennaio 2021

Il Sindaco



Dot. Francesco Lo Giudice